

STATUTO FNPI

ART.1 Costituzione, denominazione e sede



E' costituita l'Associazione denominata Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane abbreviabile in FNPI, con sede legale a Meda (MB) in corso della resistenza 3.
L'associazione può istituire una o più sedi operative in concomitanza con le proprie attività.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Ogni norma, definizione e prerogativa riportata nel presente statuto è da ritenersi operativa a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo e non retroattiva.

ART. 2 Scopi e attività

L'Associazione è un sindacato di categoria e non ha fini di lucro.
La Federazione si batte per il riconoscimento del ruolo, delle prerogative e della dignità professionale del farmacista ovunque operi.
Quindi obiettivo della Federazione è il libero esercizio non convenzionato della professione nella dispensazione del farmaco, e la libera erogazione di tutti i servizi, in convenzione o meno, di competenza del farmacista e utili al cittadino.
La federazione si prefigge di tutelare le persone che, fuori da grandi capitali e grande distribuzione, operano come titolari, soci, direttori o collaboratori nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato di cui all'art. 5 della legge 248 del 4 agosto 2006 e successive modificazioni, comunemente definite parafarmacie.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite o gratuite, e si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
Gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti nelle azioni indicate nel presente statuto.

ART. 3 Risorse Economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da entrate derivanti da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di Associazioni, Enti, Istituzioni Pubbliche, Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) convenzioni o cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) eventuali attività commerciali e produttive marginali o iniziative promozionali.

Il fondo comune così costituito non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

La Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane ammette soci ordinari o sostenitori.

4.1 Soci ordinari: Titolari o soci di esercizi commerciali di vicinato di cui all'art. 5 della legge 248 del 4 agosto 2006 e successive modificazioni, comunemente definite parafarmacie.

Sono esclusi gli esercizi di proprietà di grandi capitali e grande distribuzione (gdo).

Sono altresì esclusi in linea di principio per evidenti conflitti di interesse gli esercizi di proprietà di titolari di farmacia.

Nei casi in cui sarà ritenuto necessario le richieste di associazione verranno vagliate dall'Assemblea.

4.2 Soci sostenitori: Farmacisti collaboratori sia di farmacia che di parafarmacia e persone che condividono gli ideali e gli obiettivi dell'associazione.



4.3 L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta o online da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo o, in caso di necessità, l'Assemblea; le eventuali reiezioni deliberate dall'Assemblea debbono essere motivate.

L'adesione all'associazione ha durata di 12 mesi a partire dalla data di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4.4 La quota associativa annuale è fissata in 100 euro per i soci ordinari e con contributo volontario per i soci sostenitori.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

4.5 Il recesso deve essere comunicato all'Associazione in forma scritta o tramite pec almeno 3 mesi prima dello scadere dei 12 mesi di iscrizione in corso, oppure non oltre i 3 mesi dall'iscrizione; in quest'ultimo caso può richiedere il rimborso della metà della quota associativa.

4.6 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 3 mesi oltre la naturale scadenza.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio escluso, o che abbia esercitato facoltà di recesso fuori dai tempi previsti dal presente statuto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 5 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa, quando dovuta.

5.1 Soci ORDINARI: partecipano e si avvalgono di tutte le attività, promozioni, convenzioni, iniziative e tutele promosse dall'Associazione.

Inoltre partecipano all'Assemblea con diritto di voto e, dopo 2 anni dalla loro adesione all'associazione, possono accedere alle cariche associative.

5.2 Soci SOSTENITORI: partecipano e si avvalgono di tutte le attività, promozioni, convenzioni, iniziative e tutele promosse dall'Associazione che non siano espressamente riservate ai soci ordinari.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci ordinari;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

In caso di impegni istituzionali spetta ai titolari delle cariche, previa verifica di idoneità da parte del direttivo, il rimborso delle spese sostenute, e un eventuale indennizzo in caso di chiusura temporanea dell'attività o di assunzione estemporanea per sostituzione, di 100 euro per ogni giorno intero lavorativo o 50 euro per ogni mezza giornata lavorativa.

ART. 7 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio può ricevere 1 delega.

7.1 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- c) delibera l'esclusione dei soci;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo;
- e) elegge i membri del consiglio direttivo e il revisore dei conti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

7.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su altre questioni di amministrazione straordinaria.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo qualora ne ravvisino necessità o se almeno un decimo degli associati ne faccia espressa richiesta.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo incaricato dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mail da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei 4/5 di presenti.

ART. 8 Il Consiglio Direttivo

8.1 Composizione: il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci ordinari fra i soci ordinari medesimi con almeno 2 anni di anzianità associativa. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, uno o due Vice-Presidenti, un segretario e un tesoriere.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e tesoriere ;
- d) deliberare, ove necessario, sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Nel caso in cui uno o più dei componenti decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione di soci ordinari con almeno 2 anni di anzianità associativa, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica o sostituzione. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

8.2 Riunioni: il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del vicepresidente o membro anziano incaricato di presiedere il consiglio direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio, personalmente o per delega.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

8.3 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 9 Revisore dei conti

E' istituita la figura del **revisore dei conti**, eletto dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

ART. 10 I Referenti

L'associazione può dotarsi di suoi referenti regionali o collaboratori.

9.1 Referenti regionali: sono soci ordinari con almeno 2 anni di anzianità associativa, vengono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.

I referenti devono sottoporre al Consiglio direttivo una relazione del loro operato con cadenza annuale.

I Referenti regionali possono essere esclusi su proposta del Consiglio Direttivo per:

- 1: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2: persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso devono essere contestati per iscritto al Referente gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

9.2 Referenti collaboratori: sono soci che, su proposta del Consiglio direttivo, collaborano con l'associazione in ambiti specifici quali ricerca, sviluppo di aree tematiche e di interesse, attuazione di progetti e iniziative.

I referenti collaboratori ricevono un mandato a termine dal Consiglio direttivo .

ART. 11 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 12 Norma finale - rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

